

è Ora!



BISOGNI E MERITI

ORGANO DEL NUOVO PSI

Direttore Responsabile **GIANFRANCO POLILLO** - Direttore Editoriale **MARIA BALDARI**

Corte Costituzionale: illegittime tutte le norme che di attribuzione automatica

IL COGNOME DEL PADRE

di **Vincenzo Papadia**

Apprendiamo da un comunicato della Corte Costituzionale che essa, "riunita in Camera di Consiglio, ha esaminato le questioni di legittimità costituzionale sulle norme che regolano, nell'ordinamento italiano, l'attribuzione del cognome ai figli.

In particolare, la Corte si è pronunciata sulla norma che non consente ai genitori, di comune accordo, di attribuire al figlio il solo cognome della madre e su quella che, in mancanza di accordo, impone il solo cognome del padre, anziché quello di entrambi i genitori.

In attesa del deposito della sentenza, l'Ufficio comunicazione e stampa della Corte Costituzionale fa sapere che le norme censurate sono state dichiarate illegittime per contrasto con gli articoli 2, 3 e 117, primo comma, della Costituzione, quest'ultimo in relazione agli articoli 8 e 14 della Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo.

La Corte Costituzionale ha ritenuto discriminatoria e lesiva dell'identità del figlio la regola, che attribuisce automaticamente il cognome del padre.

Nel solco del principio di eguaglianza e nell'interesse del figlio, entrambi i genitori devono poter condividere la scelta sul suo cognome, che costituisce elemento fondamentale dell'identità personale.

Pertanto, la regola diventa che il figlio assume il cognome di entrambi

i genitori nell'ordine dai medesimi concordato, salvo che essi decidano, di comune accordo, di attribuire soltanto il cognome di uno dei due. In mancanza di accordo sull'ordine di attribuzione del cognome di entrambi i genitori, resta salvo l'intervento del giudice in conformità con quanto dispone l'ordinamento giuridico.

La Corte Costituzionale ha, dunque, dichiarato l'illegittimità costituzionale di tutte le norme che prevedono l'automatica attribuzione del cognome del padre, con riferimento ai figli nati nel matrimonio, fuori dal matrimonio e ai figli adottivi.

È compito del legislatore regolare tutti gli aspetti connessi alla presente decisione.

La sentenza sarà depositata nelle prossime settimane.

Ora al di là di eventuali discussioni teoretiche e storiografiche tra la nozione di Patriarcato, che ci viene dagli ultimi 6/7 mila anni dell'umanità di cultura Occidentale e per noi latino-romana di 2.775 anni e la nozione di Matriarcato, che ha avuto minor attecchimento nel mondo degli studi antropologici, salvo ricordi di narrativa e letteratura come quelli delle Amazzoni o società primordiali ci si deve soffermare su ciò che oggi ha scosso il diritto positivo, il cui legislatore ha l'obbligo di conformazione alla sentenza ma anche a regolare e disciplinare tutte le fattispecie di che trattasi, che sono di derivazione diretta o indiretta con la cognomazione delle persone: cittadini ita-

liani.

Riportiamo l'art. 262 del c.c.:

"Il figlio [naturale] assume il cognome del genitore che per primo lo ha riconosciuto. Se il riconoscimento è stato effettuato contemporaneamente da entrambi i genitori il figlio [naturale] assume il cognome del padre.

Se la filiazione nei confronti del padre è stata accertata [269 ss.c.c.], o riconosciuta [250 c.c.] successivamente al riconoscimento da parte della madre, il figlio [naturale] può assumere il cognome del padre, aggiungendolo o sostituendolo a quello della madre.

Se la filiazione nei confronti del genitore è stata accertata o riconosciuta successivamente all'attribuzione del cognome da parte dell'ufficiale dello stato civile, si applica il primo e il secondo comma del presente articolo; il figlio può mantenere il cognome precedentemente attribuitogli, ove tale cognome sia divenuto autonomo segno della sua identità personale, aggiungendolo, antependolo o sostituendolo al cognome del genitore, che per primo lo ha riconosciuto o al cognome dei genitori in caso di riconoscimento da parte di entrambi. Nel caso di minore età del figlio, il giudice decide circa l'assunzione del cognome del genitore [51 c.c.], previo ascolto del figlio minore, che abbia compiuto gli anni dodici e anche di età inferiore ove capace di discernimento."

segue a pag.2

IL COGNOME DEL PADRE

da pag.1

Come si può vedere la sentenza della Corte Costituzionale obbliga alla modificazione di tale articolo e di tutti gli altri che siano di derivazione. Ebbene, trattasi di status di soggetti e dei poteri- doveri dello Stato di diritto.

L'art. 117, comma 2, lett.i) cittadinanza, stato civile ed anagrafe, costituisce legislazione esclusiva dello Stato. E l'art.117, comma 1°, vincola il legislatore italiano agli obblighi internazionali (es. CEDU) e alle norme dell'UE, per il passaporto e la cittadinanza europeo.

La sentenza ha creato una grande breccia. Dalla pubblicazione in G.U. della sentenza di che trattasi già la pretesa dei genitori verso la cognomazione opzionale scatta automaticamente, poiché è venuta meno l'automatica attribuzione del cognome del padre, con riferimento ai figli nati nel matrimonio, fuori dal matrimonio e ai figli adottivi.

Ma non bisogna sbagliare per non creare il caos.

1^ questione: il cognome del padre si antepone o si pospone a quello della madre? Si stabilirà che i due genitori dovranno decidere loro in piena ed assoluta sintonia. E se essi non sono d'accordo dovrà decidere il Presidente del Tribunale civile. Come? Chiamando i due davanti a sé, inserendo i due nominativi in un bus-solotto e poi far decidere a testa o croce dei genitori chi estrarrà il primo bigliettino che costituirà il primo cognome ed il secondo sarà consequenziale.

2^ questione: il padre si defila e lascia che la madre decida lei di assegnare il cognome. Poiché spesso manca il riconoscimento del padre, la madre legittimamente assume tutta la responsabilità genitoriale e, quindi, anche del Cognome

3^ questione: razionalizzare il comportamento dei genitori e verso la cognomazione dei figli. Sarebbe logi-

co che tutti i figli assumessero lo stesso cognome del primo figlio dato dai genitori e che non fosse lasciato ad ogni nascita di figlio il gioco optional. Per esempio sarebbe assurdo che il primo figlio fosse cognomato: Paolo Rossi Camilli; il secondo Pietro Camilli Rossi; il terzo solo Alfredo Rossi; il quarto solo Nicola Camilli; il quinto ancora Vittorio Rossi Camilli.

4^ questione: passando ad una generazione all'altra, atteso che le mamme ed i papà vogliono ancora imprimere ai figli il proprio cognome, ci si potrebbe trovare con bambini di 4 cognomi e poi con l'andare avanti di generazione in generazione con 8, poi 16 e poi 32 e via enucleando da raddoppio a raddoppio. Come si dovrà regolare ope legis che col tempo non si trascinino più di 2 o 4 cognomi? Alla fine alla volontà dei singoli occorrerà per forza sostituire il diritto positivo che faccia scegliere in un ambito ristretto e razionale.

5^ questione: resterà in vita la norma del diritto del o della maggiorenne di cercare il proprio padre in ogni tempo e che il maschio-padre presunto sia sottoposto d'imperio all'esame del suo DNA per l'accertamento della paternità e responsabilità genitoriale? In ogni tempo i figli abbandonati e divenuti n.n. ma da adulti potranno ancora andare alla ricerca della madre naturale? Ella fu segreta. Dovrebbe rimuovere il segreto, ecc.

6^ questione: occorrerà ri-regolamentare a causa della cognomazione anche la problematica dell'eredità. Sarà complicato per giudici e notai ed avvocati districarsi nella ricostruzione dei rami di parentela (discendenti, ascendenti, collaterali, affini, ecc.) per stabilire le quote di eredità e della riserva della quota di legittima ecc..

Come si può osservare si sono toccati solo 6 punti che costituiscono nodi da sciogliere.

Ma ne resta ancora uno. Il 99,9% dei bambini nascono in clinica o ospedale. Chi attesta la nascita sono i medici e le ostetriche, che hanno assistito

al parto, sia per la definizione del sesso (M o F: non vi è ancora la dichiarazione di asessualità di certi movimenti rivoluzionari) che per l'imputazione della responsabilità genitoriale sia per la cognomazione.

I genitori davanti a tali sostituti di pubblico ufficiale di stato civile non sono in condizioni di cognomare il nascituro/a perché i genitori litigano e non accettano le proposizioni e le condizioni dell'uno e dell'altro.

Nel modulo (novello e da ridefinire) occorrerà provvisoriamente attribuire il cognome della madre al (alla) neonato/a e nello stesso documento, in più copie, comunicare allo Stato civile del Comune ed al Tribunale del luogo (ope officii) e non per dichiarazione da presentare da uno dei due genitori o un terzo agli uffici pubblici. Entro 10 giorni il Presidente del Tribunale convoca d'ufficio i due genitori e dopo averli sentiti, sentenza nei modi di legge l'attribuzione definitiva del cognome al (alla) nascituro/a ed ordina ai suoi uffici di cancelleria di inviare l'ordinanza allo stato civile del Comune di Riferimento.

Da ultimo temiamo sinceramente che, in Parlamento, un tema di civiltà giuridica ed evoluzione sociale progressista della dignità e dell'egualianza possa essere affrontato con gli occhi della ideologia e demagogia di destra o di sinistra e non della razionalità giuridica che deve mettere tutti nella condizione della governabilità nella vita quotidiana e nell'amministrazione attiva il nuovo tema posto all'o.d.g. dalla Corte Costituzionale.

Peraltro, sarebbe bene procedere con decreto legge, in quanto già tra qualche giorno, dopo la pubblicazione in G.U. della sentenza, data la sua efficacia immediata erga omnes, potrebbe scatenarsi da parte dei genitori la guerra che sinora covava sotto la cenere. Ma nessuno degli operati in clinica ed ospedali o presso i Comuni e i Tribunali è ancora pronto.

Il Ministro dell'Interno e quello della Giustizia sono avvisati.